

COPIA

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – SEDE DI ROMA -

RICORSO

con istanza cautelare

e di concessione di provvedimenti immediati

e urgenti inaudita altera parte ex artt. 55 e 56 c.p.a.

PER

Pamela Pastore (c.f. PSTPML78M70A783G), nata a Benevento, il 30.08.1978, residente a S. Giorgio del Sannio, Via del Pozzo Piano, n. 27, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Spina (c.f. SPNLNE69L50D086N –pec:avvocatessaelenaspina@pec.it - fax 0637514625) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 9 giusta procura in calce al presente ricorso.

-ricorrente-

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale di Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– 00186 ROMA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del Dirigente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale di Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– 00186 ROMA

Commissione giudicatrice del concorso di cui al Bando Ddg n. 106/2016 del Minsitero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per la classe concorso A18 in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– 00186 ROMA

-resistenti-

nei confronti di

29/10/2016-502347 A
AGS Roma / LEGALE



0502347-2016AAOORM

Per l'annullamento previa sospensiva

e concessione dei provvedimenti immediati e urgenti ex artt. 55 e 56 c.p.a.

- di tutti i Provvedimenti ed i Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali alla ricorrente non ne è stato dato accesso, con i quali le è stato attribuito il punteggio di valutazione delle griglie ed i singoli punteggi, nonché la valutazione di sintesi finale di cui alle prove scritte della procedura concorsuale indetta con DDG n. 106 del 23.02.2016, per la classe di concorso A18, nonché i Verbali di estremi ignoti con cui la ricorrente non è stata ammessa a sostenere la prova orale dello stesso concorso indetto con DDG n. 106 del 23.02.2016, "per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale dovente per i posti comuni di dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado";
- dei provvedimenti di estremi ignoti con i quali sono state nominate le Commissioni Esaminatrici per le regioni Lazio, Sardegna, Marche ed Umbria per le classi di concorso A018 e con cui sono stati sostituiti in un momento successivo i commissari.
- dei verbali ed atti adottati dalle Commissioni esaminatrici e di estremi ignoti in generale, ed in particolare lì nella parte in cui hanno modificato in corso d'opera l'iter di svolgimento delle prove d'esame e di attribuzione del relativo punteggio.
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, i verbali e delibere di estremi sconosciuti di nomina dei Commissari, di determinazione dei criteri di valutazione e di adozione dei punteggi, di non ammissione e di attribuzione dei punteggi e di fissazione dei criteri relativi alle valutazioni, con particolare riferimento a criteri di ammissione alla prova orale e di valutazione delle prove scritte; ivi compreso, nella parte in cui risultasse successivamente lesivo della posizione della ricorrente, del DDG n. 106 del 23.02.2016 ovvero del Bando di concorso "per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale dovente per i posti comuni di dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado", nonché in parte qua ed ove occorra, nella parte in cui siano successivamente lesivi delle posizioni della ricorrente dei D.M. del Miur N. 95/2016 titolato "Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria secondaria di I e II grado nonché personale docente per il sostegno agli alunni con

disabilità" e relativo allegato A, **D.M. del Miur N. 96/2016** intitolato "requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria secondaria di I e II grado nonché personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità", **D.M. N. 93/2016** intitolato "costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento", **O.M. N. 97/2016** intitolata "Formazione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primari, secondaria di I e II grado nonché personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità"; del **D.P.R. Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso a cattedra e posti di insegnamento a norma dell'art. 64, comma 4 lett. a) del D.L. 25 giugno 2008 112, convertito nella L. 6-8-2008, n. 133** N. 19 del 14.02.2016.

- nonché per l'annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico della ricorrente. Per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa, anche con riserva, alla partecipazione della fase orale del concorso di cui al Bando impugnato D.G. n. 106 del 23 Febbraio 2016 del MIUR, pubblicato in GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 16 del 26-2-2016

FATTO

1. Chi ricorre è una Docente che ha partecipato, per la classe di concorso A018, al Concorso di cui al Ddg n. 106 del 23.02.2016 con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca ha indetto il "concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni di dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado".
2. Il Bando, in considerazione dell'esiguo numero dei posti conferibili in talune Regioni e per talune classi di concorso, ha disposto l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali disponendo che l'USR individuato sia responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione delle graduatorie della propria Regione nonché delle graduatorie delle ulteriori Regioni con cui è stato disposto l'accorpamento (come previsto dall'art. 400, comma 2 del Testo Unico dlgs 297/1994¹).

¹ TU 297/1994 art. 400, comma 2 "All'indizione dei concorsi di cui al comma 01 provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così

3. Nel caso che ci occupa, l'USR per il Lazio è stato individuato come il responsabile della selezione per le Regioni del Lazio, Sardegna, Marche ed Umbria.
4. Ai sensi dell'art. 5 del Bando di selezioni le Commissioni giudicatrici *"sono nominate con decreti dei dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalità definite con l'Ordinanza Ministeriale 23 febbraio 2016, n. 97, nel rispetto dei requisiti di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2016 n. 96"*.
5. L'art. 6 del Bando dispone inoltre che le prove di esame e relativi programmi sono definiti dal Decreto del Ministro n. 95 del 23 febbraio 2016 e dal relativo allegato A (adottato in pari data al Bando di concorso), ed in particolare dall'art. 5, comma 1, per le prove scritte ovvero scritto-grafiche, dall'art. 6, comma 1 per le prove a carattere laboratoriale, dall'art. 7, comma 1 per le prove orali.
6. Quanto alla valutazione delle prove e dei titoli, si fa riferimento all'art. 8, comma 1, del citato DM 95/2016 e al DM n. 94/2016. Il DM 95/2016 detta quindi le linee generali del concorso con l'art. 3 e con l'art. 5² dispone che vi possono essere una o più prove scritte o scritto-grafiche, i cui contenuti e programmi sono indicati, per ciascuna classe si concorso, ambito disciplinare o tipologia di posto nell'allegato A, determinando altresì le modalità di composizione delle prove scritte.
7. L'art. 8³ del Bando di Concorso disciplina invece, in merito alla valutazione delle prove

accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella regione".

² *Le prove scritte ovvero scritto-grafiche di cui al comma 1 sono composte, ciascuna, da otto quesiti, che sono inerenti: a. per i posti comuni, alla trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze didatticometodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento; b. per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. 3. I quesiti di cui al comma 2 sono così composti: a. sei quesiti a risposta aperta; b. due quesiti, ciascuno dei quali articolato in cinque domande a risposta chiusa, volti a verificare la comprensione di un testo in lingua straniera, prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per le procedure concorsuali relative alla scuola primaria, detta lingua è obbligatoriamente la lingua inglese, ferma restando la verifica almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.*

³ *Per i candidati che non svolgono la prova laboratoriale, la commissione assegna a ciascuna delle prove di cui all'articolo 5 un punteggio massimo di 40 punti. A ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 5,5 che sia multiplo intero di 0,5. A ciascuno dei due quesiti articolati in cinque domande a risposta chiusa di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 3,5, corrispondenti a 0,7 punti per ciascuna risposta esatta. Per le classi di concorso di lingua straniera, a ciascuno degli otto quesiti di cui all'articolo 5, comma 4, la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 5 che sia multiplo intero di 0,5. Nel caso in cui le prove di cui all'articolo 5 siano più d'una, ai sensi dell'articolo 400, comma 11, del Testo Unico, la valutazione delle stesse è effettuata congiuntamente e l'attribuzione ad una di esse di un punteggio inferiore a 24 punti preclude la valutazione della prova scritta o scritto-grafica successiva. Nel predetto caso, il punteggio complessivo è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove. Le prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo, ovvero medio nel caso di più prove, di 28 punti, fermo restando, in quest'ultima ipotesi, che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a 24 punti. 4*

e dei titoli, disponendo che il punteggio complessivo di cui dispongono le commissioni giudicatrici è di 100 punti, **di cui 40 punti per le prove scritte**, grafiche e pratiche, 40 per quella orale e 20 per i titoli, indicando anche le modalità di imputazione/suddivisione dei punteggi in base al tipo di prova.

8. ~~In particolare, per la prova scritta per i posti comuni si articola in 8 quesiti totali, di cui 6 quesiti a risposta aperta~~ relativi alla trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze didatticometodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento, **e 2 ulteriori quesiti a risposta chiusa, di cui ognuno composto di 5 domande**, relativi alla prova in inglese almeno di livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo.
9. La classe di concorso per la quale ha concorso la ricorrente è la A018 relativa alla materia "Filosofia, Psicologia e Scienze dell'Educazione", per la quale sono state previste due prove: una prova scritta comune di Filosofia, prova in cui la ricorrente ha riportato un punteggio pari a **19.10**, ed una prova scritta relativa all'Ambito A18 -Scienze Umane- dove la ricorrente ha conseguito una votazione di **37.10**. Chi ricorre HA DOVUTO SOSTENERE DUE PROVE, OGNUNA CON 6 QUESITI DISCIPLINARI E DUE PROVE IN LINGUA INGLESE, nonostante la unica classe di concorso, in esito ad una procedura illegittima con griglie di valutazione definite e/o pubblicate successivamente alle prove.
10. È evidente che la ricorrente ha conseguito una votazione più che sufficiente nella sua classe di concorso per poter essere ammessa all'orale. La stessa altresì lamenta che la correzione delle prove per la Classe A18 (scienze Umane) è stata affidata alla commissione della Classe di concorso A19 (Filosofia), nonostante le differenze sostanziali tra le due classi di concorso. A ciò si aggiunga che l'Art. 3, comma 3 del DM n. 96/16 stabilisce che, per i concorsi a posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, i presidenti della commissione, in relazione ai dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche in cui sono attivati insegnamenti attribuiti alla specifica classe di concorso o ambito disciplinare ovvero provenire dai relativi ruoli. Nel caso in questione, invece, risulta che il Presidente della Commissione, Marco Scicchitano, abbia svolto incarichi di reggenza solo in Istituti Comprensivi, ma non in Istituti di Scuola Secondaria di II Grado, scuole in cui si impartiscono gli insegnamenti per la classe di concorso in questione.
11. Anticipiamo, per far capire le conseguenze di quanto è successo durante lo svolgimento

del concorso, che nella presente classe di concorso, nella Regione Lazio, sono stati ammessi all'orale un numero di candidati pari a 9, numero molto esiguo ed inferiore a quello dei posti messi a bando per la Regione Lazio, pari a 44. Le criticità che rileveremo esservi state nello svolgimento delle prove di esame hanno infatti portato anche a livello nazionale ad una altissima percentuale di non ammessi all'orale, ovvero il 74,5% a livello nazionale e addirittura l'85,9% nell'ambito disciplinare AD06, ovvero quello di interesse. Questo già fa capire come la prova sia stata anche viziata dalle incongruenze nelle modalità di costituzione della griglia di valutazione e attribuzione dei punteggi. E' evidente che tale fase concorsuale presenta criticità tali da dover permettere a tutti i ricorrenti di accedere comunque alla fase orale, per ingiustizia manifesta, eccesso di potere, violazione del principio di buon andamento della P.A. e di ragionevolezza.

12. **In ogni caso, ad oggi non è stata ancora pubblicata la relativa graduatoria di merito e sono ancora in via di definizione le sessioni suppletive.** L'esito della prova scritta è stato pubblicato in data 29 Luglio 2016 sul sito del Ministero. Una volta conosciuto tale esito, in data 5 Agosto 2016, chi ricorre ha richiesto l'accesso agli atti del concorso, ma non è riuscita ad avere immediata copia dei propri elaborati e delle proprie prove, e non le è stata consegnata tutta la documentazione richiesta con diversi solleciti.

Tutto ciò premesso si espone quanto segue in

DIRITTO

I. Violazione di legge, violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali dell'ordinamento relativi all'accesso al pubblico impiego ed al pubblico concorso, violazione del D.p.r. n. 487/1994, T.U. 297/1994, del d.d.g. n. 106/2016, del d.m. 95/2016, del d.m. 96/2016, del o.m. 97/2016. Violazione nota miur prot. 14097 del 18.05.2016, *D.P.R. Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso a cattedra e posti di insegnamento a norma dell'art. 64, comma 4 lett. a) del D.L. 25 giugno 2008 112, convertito nella L. 6-8-2008, n. 133* N. 19 del 14.02.2016 Illegittimità dei provvedimenti con particolare riferimento al requisito della specifica motivazione. Eccesso di potere. Illogicità, irragionevolezza, incongruità. Carenza di motivazione. Violazione legge 241/1990 e violazione del principio di trasparenza e di correttezza amministrativa. Nonché dei principi generali in materia di diritto – disparità di trattamento – ingiustizia manifesta – eccesso di potere sotto diversi profili. Sulla carenza di motivazione assenza di criteri rigorosi di svolgimento delle prove. Violazione artt. 3, 24, 97 e 113 cost.. Considerazione parziale ed ingiusta dei singoli parametri di valutazione, nonché disparità di trattamento

Per la classe di concorso A18 -Filosofia, Psicologia e Scienze dell'Educazione- chi ricorre **ha dovuto sostenere due prove scritte**, quella di filosofia in comune con la classe di concorso A019 -Storia e Filosofia-, in considerazione dell'accorpamento disposto nell'ambito disciplinare AD06,

svolta in data 16 Maggio 2016 ed una prova scritta svolta il 17 Maggio 2016, per la Classe di Concorso A18 – Scienze Umane-, così che la ricorrente ha dovuto svolgere **anche due prove di lingua straniera**.

Ciò a differenza delle altre classi di concorso che come quella di interesse danno accesso ad una unica graduatoria seppur con l'insegnamento di più discipline, come ad esempio la classe A12 *"discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria "* (ex A 050) e A22 *"Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di secondo grado"* (ex A043).

Quella della ricorrente è stata l'unica classe di concorso che ha permesso l'accesso ad un'unica graduatoria per la quale è stata prevista la duplice prova, in quanto le altre classi di concorso per le quali era prevista la doppia prova sono solo quelle per il tramite delle quali si accedeva a più graduatorie. Ad esempio, per la classe di concorso A27 -matematica e fisica- i candidati hanno svolto la prova di matematica accorpata alla classe di matematica (A26) mentre hanno sostenuto la prova in fisica accorpata alla classe di fisica (A20), poiché i candidati della classe di concorso A27 concorrono per i posti disponibili anche sulle altre due classi di concorso, ovvero per le menzionate classi A26 ed A20.

Il D.Lgs 297 del 1944 dispone con l'art. 400 comma 2 che *"è stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratta di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento"*, ovvero quando si accede a più graduatorie. Se invece l'accesso è ad una unica graduatoria la prova scritta dovrà essere una sola, così come è stato fatto per tutte le classi di concorso che operano in tal senso.

Ciò premesso, è evidente che nel caso di specie vi sia stata tale modalità di svolgimento della prova ha portato ad una manifesta ingiustizia in danno della ricorrente, oltre ad una ingiustificabile disparità di trattamento con tutti gli altri concorrenti che si trovano nelle medesime condizioni e che avrebbero dovuto essere sottoposti al medesimo tipo di esame: tale disparità che ha portato anche ad un numero di non ammessi all'orale vicino al 90%, rendendo la prova illegittima.

D'altronde, lo stesso DPR 19 del 14.02.2016, con l'art. 4 prevede la possibilità di prove comuni tra diverse classi di concorso, ma in alcun modo prevede la duplicazione delle prove e lì ove la norma dovesse essere interpretata diversamente, certo sarebbe gravata da vizio di legittimità per quanto sopra.

Senza contare che ingiustizia manifesta, violazione di legge, eccesso di potere vanno ravvisati anche nell'aver sottoposto la ricorrente non solo ad una prova in filosofia ed una in Scienze Umane

(Psicologia, sociologia e scienze dell'educazione), ma averla ingiustificatamente **sottoposti a ben due prove di lingua straniera pur accedendo ad una sola classe di concorso**. Pertanto, seppur per assurdo volesse ritenersi che i vizi sopra enunziati non dovessero ravvisarsi, certo la doppia prova di lingua straniera viola qualsivoglia dettato normativo, e Legge, e DM e Regolamento, volto a disciplinare la materia concorsuale.

Ma anche SULLA TIPOLOGIA DELLA PROVA vi sono da porre all'attenzione dell'Ecc.mo Collegio adito censure di legittimità. Ciascuna delle prove scritte, infatti, ai sensi dell'art. 5 del DM 95 del 2016, richiamato dall'art. 6 del DDG n. 106 del 23.02.2016, è consistita in otto quesiti inerenti, per i posti comuni, *"alla trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze didatticometodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento"*.

I quesiti erano quindi composti, ai sensi del comma 3 art. 5 del DM 95/2016, da *"a) sei quesiti a risposta aperta; b) due quesiti, ciascuno dei quali articolato in cinque domande a risposta chiusa, volti a verificare la comprensione di un testo in lingua straniera, prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue"*.

Ebbene, tale modalità di svolgimento della prova confligge con quanto previsto dal TU 297/1994, art. 400, pure richiamato dal DM in questione a presupposto della sua adozione, il quale al comma 3 nel disciplinare la possibilità di svolgimento della **PROVA DI LINGUA STRANIERA**, la prevede come facoltativa per la scuola primaria ai fini dell'insegnamento della stessa, determinando la possibilità di attribuzione di dieci punti. Ed anche nei successivi commi, lì ove fa riferimento alla prova di lingua straniera, vi si riferisce in ogni caso e sempre come prova facoltativa. Nel nostro caso quindi, la prova di lingua avrebbe dovuto essere semplicemente una prova di idoneità e non di approfondita conoscenza.

Ciò in aderenza all'art. 37 del TU sul pubblico impiego (l. 165/2001) il quale dispone che *"1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera..."*

3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per

l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica".

Nei pubblici concorsi è quindi prevista una conoscenza proporzionale al tipo di professionalità cui si ambisce e nel caso di docenti, non di lingua, requisito della conoscenza di una lingua straniera non può essere inteso come conoscenza approfondita; tant'è che proprio in base al citato TU del 2001 sino ad oggi i concorsi hanno sempre previsto una idoneità e non certo un esame approfondito di lingua. Da qui che il Bando ed il relativo DM sotto tale profilo si pongono in violazione con la norma anzidetta, oltre a essere viziati per ingiustizia manifesta, eccesso di potere, illogicità, incongruenza tra materia di insegnamento e materie del concorso.

Ma non è tutto, la prova in lingua per ognuna delle materie è consistita in due quesiti, ognuno articolato in 5 domande, di livello B2, il che sta a significare che, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento, *"All'interno di questo livello lo studente riesce a comprendere un testo anche se questo risulta essere molto tecnico. Lo studente è quindi capace di sostenere una conversazione in modo spedito. E' quindi capace di interagire su diversi argomenti senza grossi sforzi di comprensione dell'altro. Il candidato riesce anche a scrivere e tradurre un elaborato riguardante diversi argomenti".* Insomma, è necessaria una conoscenza della lingua molto buona, tant'è che il livello immediatamente superiore è quello "elevato" C1, oltre il quale vi è solo il C2⁴.

Ora, è evidente che nel caso di specie la conoscenza dell'inglese in tal misura non attiene in alcun modo all'ambito disciplinare di insegnamento, nè ha attinenza con la metodologia di insegnamento o conoscenza pedagogico-didattica; risulta quindi chiaro che il comma 3, lett. b dell'art. 5 (DM 95/2016) confligga chiaramente con i criteri dettati dal comma 2 del medesimo art. 5 che ci indica quale debba essere il contenuto delle prove scritte, ovvero: *"trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze didatticometodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento"*.

⁴ Queste le competenze scritte e verbali, secondo gli standard europei, di chi ha un livello B2 di conoscenza della lingua straniera: Riesco a capire discorsi di una certa lunghezza e conferenze e a seguire argomentazioni anche complesse purché il tema mi sia relativamente familiare. Riesco a capire la maggior parte dei notiziari e delle trasmissioni TV che riguardano fatti d'attualità e la maggior parte dei film in lingua standard. Riesco a leggere articoli e relazioni su questioni d'attualità in cui l'autore prende posizione ed esprime un punto di vista determinato. Riesco a comprendere un testo narrativo contemporaneo. Riesco a comunicare con un grado di spontaneità e scioltezza sufficiente per interagire in modo normale con parlanti nativi. Riesco a partecipare attivamente a una discussione in contesti familiari, esponendo e sostenendo le mie opinioni.

Riesco a esprimermi in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti che mi interessano. Riesco a esprimere un'opinione su un argomento d'attualità, indicando vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni. Riesco a scrivere testi chiari e articolati su un'ampia gamma di argomenti che mi interessano. Riesco a scrivere saggi e relazioni, fornendo informazioni e ragioni a favore o contro una determinata opinione. Riesco a scrivere lettere mettendo in evidenza il significato che attribuisco personalmente agli avvenimenti e alle esperienze.

Pertanto, l'illegittimità va ravvisata sia in parte qua nel DM 95 del 2016, art. 5, comma 3 lì ove prevede come obbligatoria una prova scritta di inglese di livello B2, sia nel bando di concorso lì ove viene richiamata tale norma. Ciò per violazione del dlgs 297/1995, art. 400, della l. 165/2001, nonché per violazione dello stesso art. 5, ma comma 2, del DM 95 del 2016.

Senza contare che l'eccessivo peso dato a tale prova, sotto il profilo del punteggio attribuito, è stato il motivo di non raggiungimento della soglia di sbarramento di 28/40. E ciò inficia ancor più la prova di parte ricorrente, se si pensa che ingiustificatamente ed ingiustamente sono stati sottoposti a ben due prove di inglese.

II. Violazione di legge, violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali dell'ordinamento relativi all'accesso al pubblico impiego ed al pubblico concorso, violazione del D.p.r. n. 487/1994 t.u. 297/1994, del ddg n. 106/2016, del d.m. 95/2016, del d.m. 96/2016, del o.m. 97/2016. Violazione nota miur prot. 14097 del 18.05.2016. Illegittimità dei provvedimenti con particolare riferimento al requisito della specifica motivazione. Eccesso di potere. Illogicità, irragionevolezza, incongruità. Carenza di motivazione. Violazione legge 241/1990 e violazione del principio di trasparenza e di correttezza amministrativa. Nonché dei principi generali in materia di diritto – disparità di trattamento – ingiustizia manifesta – eccesso di potere sotto diversi profili. Sulla carenza di motivazione assenza di criteri rigorosi di svolgimento delle prove. Violazione artt. 3, 24, 97 e 113 cost.. Considerazione parziale ed ingiusta dei singoli parametri di valutazione, nonché disparità di trattamento SULLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Le griglie recanti i criteri di valutazione dell'esame svolto dalla ricorrente **SONO STATE PUBBLICATE DOPO LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE**, così che non è stato possibile conoscere prima dello svolgimento della prova non solo i criteri che la commissione avrebbe preso in considerazione ai fini della valutazione della stessa, ma anche la rilevanza e quindi il punteggio attribuito ai singoli criteri. Tale vizio è stato ritenuto talmente rilevante da aver portato il Senatore Gian Marco Centinaio a presentare una interrogazione parlamentare al Ministro Giannini.

Non solo, le griglie presenti sul sito del USR non presentano accanto ad ogni indicatore ancora oggi il valore numerico attribuito ad ogni voce, ciò a dispetto di quanto è dato riscontrare per le griglie predisposte dagli altri USR.

Ebbene, i criteri di valutazione vanno predeterminati prima dell'inizio delle correzioni degli elaborati in modo da potere assegnare a ciascun tema un punteggio numerico alla luce dei criteri stessi. La loro funzione è, infatti, di consentire la comprensione dell'iter logico giuridico seguito dalla commissione nell'assegnazione di un determinato punteggio.

La mancata previa pubblicazione non solo delle schede di valutazione e quindi dei criteri di valutazione, ma anche dei punteggi attribuiti ad ogni voce o indicatore (rappresentiamo che per ogni giudizio il punteggio massimo attribuibile era variabile e che quindi il candidato avrebbe potuto considerare di approfondire la traccia sotto il profilo della pertinenza piuttosto che della originalità avendone previa conoscenza) fanno sì che la valutazione resa dalla Commissione sia viziata ex se. Non vi è prova infatti, che la Commissione valutatrice abbia redatto i criteri prima della correzione degli elaborati piuttosto che dopo, non avendo la P.A. dato accesso ai verbali delle Commissioni stesse, se pur più volte richiesti dai ricorrenti. Ricordiamo come la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall'art. 3 l. n. 241-1990 se siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, in quanto in tal modo si consente di ricostruire "ab externo" la motivazione di tale giudizio (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, 23 febbraio 2012, n. 5536 e Consiglio di Stato, sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6491).

Infatti, se i macrocriteri sono stati previamente determinati con Nota MIUR prot. 14097 del 18.05.2016, e individuati in: pertinenza, correttezza linguistica, completezza, originalità, è pur vero che le commissioni possono provvedere *"altresì alla definizione di criteri specifici, nonché alle griglie di valutazione delle conseguenze schede di correzione degli elaborati, che saranno riportate nell'apposito verbale, scansionato sulla piattaforma con indicazione del numero e della data"*.

Ma la mancata pubblicazione delle griglie di valutazione viola anche il DPR 487/94, che disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici dettandone anche i principi, che con l'art. 12 , titolato "trasparenza amministrativa" dispone che "1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove...."

Ma quanto sopra non è l'unico vizio che inficia l'attività delle Commissioni, e conseguentemente gli atti dalla stessa adottati. Infatti, ad oggi non è stato possibile avere accesso, poiché non forniti, ai Verbali della Commissione. Ora, ricordiamo come ai sensi dell'art. 15 del citato DPR 487/94 *"Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario"*. La mancanza dei verbali non permette la verifica della regolarità dello svolgimento delle operazioni concorsuali: da tale impossibilità di verifica ne discende un vizio di violazione di legge che inficia tutta la validità di tutta la procedura concorsuale. Non solo, la circostanza che non sia dato conoscere le relazioni dei singoli componenti e la proposta di voto di

ciascuno, in quanto non sono disponibili i verbali, porta a ritenere in modo assoluto la sussistenza di profili di carenza di motivazione.

Traspare, dunque, dal giudizio espresso in riferimento ai singoli parametri come andreamo ad illustrare oltre, un quadro motivatorio incompleto ed inadeguato e nessun'altra indicazione che appaia assolvere gli obblighi di motivazione, di trasparenza e di buon andamento dell'azione amministrativa.

Ma non è tutto. **I criteri di valutazione adottati dalla Commissione sono sostanzialmente incompatibili con il tipo di prova richiesta**, o meglio con il tipo di domande sottoposte ai concorrenti. Al riguardo occorre sottolineare che in merito alla prova relativa alla classe A18 – Scienze Umane- ogni quesito era incentrato sui temi di Didattica Generale, mentre erano pressochè assenti le diverse discipline delle Scienze Umane, eccezion fatta per un unico quesito. Nello stesso tempo, le stesse domande risultavano fuorvianti, poichè trattavano tematiche relative ai bisogni educativi speciali relative alle tre grandi sotto-categorie che la compongono, quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale (immigrati), richiando al candidato anche conoscenze normative, sia in merito alla Direttiva del 27.12.2012, sia in merito al principio costituzionale del diritto allo studio.

E' evidente che il requisito della "completezza" non avrebbe mai potuto essere soddisfatto. Senza contare che il sotto descrittore di tale criterio riportava, per l'assegnazione del punteggio più alto, la presenza di riferimenti normativi che nelle domande non erano richiesti.

Pertanto non solo illogicità della prova, impossibilità di ottenere il massimo punteggio, ma anche incongruenza tra la domanda e i criteri per la valutazione della risposta.

Tutte le criticità ora esposte hanno portato a livello nazionale ad una altissima percentuale di non ammessi all'orale, ovvero il 74,5% a livello nazionale e addirittura l'85,9% nell'ambito disciplinare AD06, ovvero quello di interesse.

A quanto sopra aggiungasi che l'odierna ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti e, pur con fatica dato l'ostruzionismo della P.A., è riuscita ad ottenere parte della documentazione richiesta, avendo potuto visionare solo i propri elaborati, mentre non ha potuto visionare nè le griglie di valutazione, nè i verbali della commissione. Circostanza ancor più grave è che le griglie di valutazione risulterebbero essere state cambiate in itinere senza dare pubblicazione della rettifica.

III. Violazione di legge, violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali dell'ordinamento relativi all'accesso al pubblico impiego ed al pubblico concorso, violazione del D.p.r. n. 487/1994; T.u. 297/1994, del ddg n. 106/2016, del d.m. 95/2016, del d.m. 96/2016, del o.m. 97/2016. Violazione nota miur prot. 14097 del 18.05.2016. Illegittimità dei provvedimenti con particolare riferimento al requisito della specifica motivazione. Eccesso di potere. Illogicità, irragionevolezza, incongruità. Carenza di motivazione. Violazione legge 241/1990 e violazione del principio di trasparenza e di correttezza amministrativa. Nonché dei principi generali in materia di diritto – disparità di trattamento – ingiustizia manifesta – eccesso di potere sotto diversi profili. Sulla carenza di motivazione assenza di criteri rigorosi di svolgimento delle prove. Violazione artt. 3, 24, 97 e 113 cost.. Considerazione parziale ed ingiusta dei singoli parametri di valutazione, nonché disparità di trattamento

Altro profilo che si deve lamentare è l'incongruenza tra **IL TEMPO** messo a disposizione per lo svolgimento delle prove ed i quesiti posti, per l'ampiezza degli argomenti di cui si richiedeva la trattazione articolata, tanto da rendere praticamente impossibile raggiungere il punteggio massimo previsto, tanto da rendere viziata la prova in questione.

Infatti, come già detto, ognuna delle prove scritte consisteva in 6 quesiti a risposta aperta (DM 95/2016, art. 5, comma 3) e 2 quesiti in lingua inglese, ciascuno dei quali articolato in 5 domande a risposta chiusa di livello B2.

La **durata totale di ogni prova è stata di 150 minuti** (DM95/2016, art. 5, comma 1) ovvero 18 minuti circa per ogni prova, di cui **due quesiti consistenti in 5 domande in lingua straniera** a risposta chiusa, ovvero la cui risposta bisognava individuare tra più risposte fornite. Quindi, **per ognuna di queste risposte si è avuto meno di 2 minuti per rispondere**, ovvero per leggere la domanda in inglese e le più risposte tra cui scegliere quella corretta.

Ma anche per quanto attiene ai quesiti posti nella materia curriculare di insegnamento, è evidente che la vastità dei quesiti ha reso di fatto impossibile raggiungere il massimo punteggio di 5,5 seguendo i criteri previsti dalla griglia, ovvero: pertinenza, correttezza linguistica, completezza, originalità. Ogni quesito conteneva domande vastissime, ed in particolari erano pressoché assenti quelle relative alla disciplina delle Scienze Umane, fatta eccezione per il Quesito n. 4. Queste le Domande: Quesito n. 1. *"Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato nel Gennaio del 2013 la Direttiva del 27.12.2012 intitolata: Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi e speciali e organizzazione per l'inclusione scolastica. Il Candidato, in armonia con tale rilevante normativa che ha ampliato l'ambito della riflessione sull'inclusione scolastica, immagini di dover chiarire in maniera sintetica ai propri allievi quali siano nel complesso le aree dello svantaggio scolastico ricomprese sotto la nozione di bisogni educativi speciali (BES) e con quali approcci metodologici possano essere rilevate e trattate."* Quesito 2: *"Il candidato, alla luce del sistema*

nazionale di valutazione, delineato dal DPR 80/2013, illustri le metodologie di valutazione che utilizzerebbe in una classe con alunni immigrati, Bes e Dsa, dimostrandone le specifiche funzioni".

Il Quesito n. 3 relativo al diritto allo studio sancito dalla Costituzione, nel quale il candidato ha dovuto declinare una lezione finalizzata alla spiegazione di tale principio e le tipologie di verifica che utilizzerebbe per garantire tale diritto ad una classe siano presenti alunni immigrati, Bes e Dsa; Quesito 4 relativo all'analisi multivariale (TERMINE INESATTO IN QUANTO L'ANALISI E' MULTIVARIATA) nell'ambito della ricerca sociologica (UNICO QUESITO IN TEMA DI SCIENZE UMANE). Quesito n. 5 relativo al tema della competenza nella scuola italiana così come viene definito dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Maggio 2008, il candidato ha dovuto ipotizzare una lezione per spiegare il significato di competenza e le tipologie di verifica che avrebbe che utilizzerebbe negli allievi secondo una molteplicità di approcci.

Senza contare che come è stato giustamente osservato da tecnici del settore scuola "Tale richiesta risulta innanzitutto inattuabile in termini di tempistica, visto che corrisponde, in termini pratici, allo stilare una programmazione didattica di tipo tematico analoga a quella richiesta ai docenti all'inizio dell'anno scolastico, che consiste in una pratica che non può essere neanche lontanamente esplicata nei 15 minuti di tempo a disposizione per ciascuna risposta.

Inoltre tale richiesta risulta improponibile nell'effettiva pratica didattica: un percorso di lezioni che copre l'intero programma triennale o biennale non è evidentemente somministrabile a nessuna classe del triennio, in quanto il programma della disciplina prevede che si affronti per ogni anno scolastico una determinata epoca storica (l'età medievale nella classe terza, l'età moderna nella quarta e quella contemporanea nella quinta)"⁵. Vi è quindi assoluta incongruenza nella prova, ingiustizia manifesta ed illegittimità, oltre che eccesso di potere.

IV. Violazione di legge, violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali dell'ordinamento relativi all'accesso al pubblico impiego ed al pubblico concorso, violazione del D.p.r. n. 487/1994 ; T.u. 297/1994, del ddg n. 106/2016, del d.m. 95/2016, del d.m. 96/2016, del o.m. 97/2016. Violazione nota miur prot. 14097 del 18.05.2016. Illegittimità dei provvedimenti con particolare riferimento al requisito della specifica motivazione. Eccesso di potere. Illogicità, irragionevolezza, incongruità. Carenza di motivazione. Violazione legge 241/1990 e violazione del principio di trasparenza e di correttezza amministrativa. Nonché dei principi generali in materia di diritto – disparità di trattamento – ingiustizia manifesta – eccesso di potere sotto diversi profili. Sulla carenza di motivazione assenza di criteri rigorosi di svolgimento delle prove. Violazione artt. 3, 24, 97 e 113 cost.. Considerazione parziale ed ingiusta dei singoli parametri di valutazione, nonché disparità di trattamento

⁵ - estratto dal sito "Orizzonte scuola"

Ulteriore vizio va ravvisato nei QUESITI AMBIGUI O COMUNQUE CON DICITURE ERRATE, come ad esempio il termine ANALISI MULTIVARIALE, termine inesatto in quanto l'ANALISI E' MULTIVARIATA, ossia si analizzano le relazioni fra tre o più variabili.

Quanto sopra ha determinato senza dubbio una **disparità di trattamento** tra coloro che, come detto, erano a conoscenza per propri motivi di tale testo e coloro che pur essendosi preparati non lo erano. Oltre a dover sostenere, per tutti i motivi addotti una prova viziata e fortemente ingiusta. In materia, è opportuno rammentare una recente pronuncia del Consiglio di stato relativa alla natura dei quiz: “ *Considerato che, ad un primo esame, l'appello cautelare in epigrafe appare meritevole di accoglimento laddove ha rilevato - per un verso - il carattere obiettivamente erroneo di alcuni dei quiz somministrati e - per altro verso - l'alta probabilità che, in assenza degli errori in questione, gli appellanti dottori (omissis) avrebbero potuto accedere al prosieguo delle prove concorsuali.(Ord. Emessa su ricorso r.g. n.9914/2011)*”. Quanto sopra a dimostrazione che le domande formulate non si prestassero ad univoche soluzioni e che peraltro, fra le stesse risposte scelte dalla Commissione nella propria discrezionalità, ve ne erano più di una compatibile con una risposta corretta. Sui limiti dell'esercizio di discrezionalità, deve sottolinearsi al riguardo che, così come sostenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3674 del 26.07.2008: “ *l'ampio margine di valutazione di cui gode la commissione nell'esercizio di tale attività non ne esclude però del tutto la sindacabilità nel giudizio di legittimità. E' infatti acquisito in giurisprudenza che le scelte discrezionali compiute dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso allorchè gradua la difficoltà delle prove sono comunque sindacabili per ragioni di illogicità o incongruenza manifesta. E' acquisito che in sede di legittimità ben può essere censurato il travisamento in cui incorre la commissione allorchè formula ai candidati domande o quesiti o temi estranei alle materie previste dal bando. Applicando i suindicati criteri al caso in esame può già constatarsi agevolmente – in base ad un mero riscontro estrinseco – come numerosi dei quesiti a risposta multipla sottoposti ai candidati richiedessero in realtà una conoscenza estremamente approfondita e perfino minuziosa delle relative materie [...]. In ogni caso, e anche a voler prescindere dai precedenti rilievi, va evidenziato che i questionari in controversia attenevano a prove preselettive, a prove cioè essenzialmente finalizzate alla semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso, realizzando una prima selezione a fronte dell'elevato numero di domande presentate. Si trattava, dunque, di prove finalizzate essenzialmente a snellire le operazioni concorsuali ed a consentirne la più rapida conclusione attraverso un meccanismo di selezione dei candidati da sottoporre successivamente a quelle prove scritte ed orali, effettivamente deputate a vagliarne le capacità*

naturali. Il meccanismo di preselezione attuato in concreto dall'Amministrazione presenta invece significativi ed illogici scostamenti dalle finalità che, secondo le previsioni dell'art. 7, comma 3, del bando di concorso, presiedevano allo svolgimento della prova preliminare". Dunque se i principi elencati sono i soli a dover guidare una legittima e giusta procedura concorsuale, risulta incomprensibile e ingiusta l'esclusione di chi ricorre che rimane, nonostante questo, escluso dal concorso per causa dell'erroneo agire della Amministrazione. In argomento, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già avuto modo di chiarire che la natura di lex specialis dei bandi di concorso non li esenta dalla necessità di coerenza e razionalità (Cons. Stato., sez. V, 24 settembre 2003, n.5457; Cons. Stato., sez. V, 2 dicembre 2002, n.6606; C.G.A.R.S. 3 novembre 1999, n.590; Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 1993, n.1203). In argomento non si può che richiamare la diffusissima giurisprudenza costituzionale (vedi sent. Corte Costituzionale la n.219 del 22-29 maggio 2002 che ha ribadito vecchi principi fondamentali in questi termini: "... Al diritto allo studio di cui all'art.34 della Cost. si ricollega altresì quello di aspirare a svolgere, sulla base del possesso di requisiti di idoneità, qualsiasi lavoro o professione, in un sistema che non solo assicuri la "tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni" (art.35, 1 comma, Cost.), ma consenta a tutti i cittadini di svolgere, appunto secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art.4, secondo comma, Cost.): ciò che a sua volta comporta, quando l'accesso alla professione sia condizionato al superamento di un curriculum formativo, il diritto di accedere a quest'ultimo in condizioni di uguaglianza"). L'utilizzazione dello strumento delle selezioni per quiz, da sempre oggetto di dubbi e contestazioni ha visto fissare dei principi fondamentali dalla giurisprudenza. In particolare, anche se le procedure informatizzate e per quiz non si sostanziano "in un sistema ontologicamente inidoneo a dimostrare la preparazione dei candidati e contrario al parametro del buon andamento dell'amministrazione" (cfr. Sez. I, ord.za 4 ottobre 2004, n. 10129 e Corte cost., ord.za 7 luglio 2005, n. 273), RIMANE CHE SOTTO SPECIFICI PROFILI QUESTE PROCEDURE SI PRESTANO A DIVERSI PROFILI DI CENSURABILITA', SOPRATTUTTO SE NON SOTTOPOSTE AD UNA "accurata e speciale procedura che ne garantisca la piena legittimità". Inoltre, già il Consiglio di Stato con parere n.11004/2012 in occasione di altre tornate concorsuali, ha consigliato la P.A. di attenersi nella somministrazione dei quiz alla finalità della selezione e concedere il tempo adeguato. Nel nostro caso le modalità di selezione HANNO COMPROMESSO LA LEGITTIMITA' DELLA CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE. In questi casi, davanti alla ambiguità della domanda e della sua valutazione NON SI HA PIU' CERTEZZA LEGALE DEL NUMERO DI DOMANDE DA CONSIDERARE AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DEL LIMITE MINIMO DA RAGGIUNGERE AI FINI DEL CONTEGGIO DEL PUNTEGGIO UTILE PER LA

AMMISSIONE e non si ha più certezza dell'esito del concorso.

V. Violazione di legge, violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali dell'ordinamento relativi all'accesso al pubblico impiego ed al pubblico concorso, violazione del D.p.r. n. 487/1994, T.u. 297/1994, del ddg n. 106/2016, del d.m. 95/2016, del d.m. 96/2016, del o.m. 97/2016. Violazione nota miur prot. 14097 del 18.05.2016. Illegittimità dei provvedimenti con particolare riferimento al requisito della specifica motivazione. Eccesso di potere. Illogicità, irragionevolezza, incongruità. Carenza di motivazione. Violazione legge 241/1990 e violazione del principio di trasparenza e di correttezza amministrativa. Nonché dei principi generali in materia di diritto – disparità di trattamento – ingiustizia manifesta – eccesso di potere sotto diversi profili. Sulla carenza di motivazione assenza di criteri rigorosi di svolgimento delle prove. Violazione artt. 3, 24, 97 e 113 cost.. Considerazione parziale ed ingiusta dei singoli parametri di valutazione, nonché disparità di trattamento SULLA COMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 3 del DM96/2016 "I soggetti aspiranti alla nomina di presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado devono possedere i requisiti di cui al presente articolo", ovvero *"Per i concorsi a posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado,: a. per i professori universitari e direttori Afam, appartenere al settore scientifico disciplinare coerente con la classe di concorso; b. per i dirigenti tecnici, appartenere allo specifico settore. c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche in cui sono attivati insegnamenti attribuiti alla specifica classe di concorso o ambito disciplinare ovvero provenire dai relativi ruoli;*

Orbene, risulta che il presidente della Commissione Dott. Marco Scicchitano abbia svolto incarichi di dirigente solo per istituti comprensivi che includono una secondaria di primo grado e primaria, ma non la secondaria di secondo grado dove si impartiscono gli insegnamenti previsti dalla classe di concorso. A CIO' SI AGGIUNGA CHE LA CORREZIONE DELLA PROVA DI SCIENZE UMANE DELLA CLASSE DI CONCORSO A 18 E' STATA AFFIDATA ALLA COMMISSIONE DELLA CLASSE A19.

E' evidente che tale mancanza fa sì che la Commissione sia stata illegittimamente costituita e pertanto tutti gli atti da essa adottati sono viziati per invalidità derivata. Ad esempio i commissari Giustina Molinari e Roberta Catonio risultano insegnanti dell'Istituto Dante Alighieri di Latina la cui Dirigente dott.ssa Bellardini è anche Presidente dell'ambito in argomento e della Commissione che ha giudicato la ricorrente.

In ultimo non può tralasciarsi come tutti i vizi di natura generale della procedura concorsuale ora posti all'attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio adito, abbiano dato luogo allo svolgimento di un

concorso che viola i precetti Costituzionali rilevanti in tema di concorso pubblico così come considerate dalla Corte costituzionale.

Infatti, come ci ha ricordato il Consiglio di Stato con sent. n. 3747/2013, *"In generale, va sottolineato che l'art. 97, terzo comma, della Costituzione prevede che, salvo i casi stabiliti dalla legge, «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso».* Ciò significa che la «forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni» (Corte cost., 9 novembre 2006, n. 363) è rappresentata «da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti» (Corte cost., 13 novembre 2009, n. 293).

La giurisprudenza costituzionale ha rilevato la stretta correlazione a questa norma costituzionale degli articoli 3, 51 e 97, primo comma, Cost.

Il concorso pubblico, infatti: i) consente «ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza» (artt. 3 e 51); ii) garantisce il rispetto del principio del buon -andamento (art. 97, primo comma), in quanto «il reclutamento dei dipendenti in base al merito si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle prestazioni da queste rese ai cittadini» (Corte cost. n. 293 del 2009, cit.); iii) assicura il rispetto del principio di imparzialità, in quanto «impedisce che il reclutamento dei pubblici impiegati avvenga in base a criteri di appartenenza politica e garantisce, in tal modo, un certo grado di distinzione fra l'azione del governo, normalmente legata agli interessi di una parte politica, e quella dell'amministrazione, vincolata invece ad agire senza distinzioni di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento; sotto tale profilo il concorso rappresenta, pertanto, il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione» (Corte cost. n. 293 del 2009, cit. e 15 ottobre 1990, n. 453).

Ebbene, le modalità con cui si è svolto il concorso nel caso della Classe A018 non hanno in alcun modo rispettato i criteri informativi dei concorsi pubblici, nè le finalità per cui sono banditi. Il fatto stesso che, si ripete, quasi il 90% dei candidati, tra cui docenti come la ricorrente, che insegna da svariati anni, non è riuscita ad accedere alla fase orale della selezione fa ben comprendere come siano venuti a mancare nella predisposizione delle prove e della applicazione dei punteggi alle prove, i requisiti di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità della P.A. che debbono informare il suo operato; ma la prova, come detto è anche viziata per violazione del principio di eguaglianza e parità di condizione nell'accesso ai ruoli della P.A., poichè nel caso di specie vi sono si è stati costretti a sostenere due distinte prove e addirittura due selezioni di lingua straniera, a

dispetto di quanto avvenuto per tutte le altre classi di concorso con le quali si accedeva ad una sola graduatoria come nel caso de quo.

Ritiene questa difesa che gli esami svolti dalla ricorrente, da una Commissione ingiusta che ha applicato criteri irregolari, non siano stati valutati secondo i principi e criteri oramai cristallizzati dalla giurisprudenza amministrativa per la quale, se è pur vero che *“il giudizio tecnico discrezionale di una Commissione esaminatrice di un concorso costituisce la tipica espressione di un giudizio di puro merito, e come tale non sindacabile in sede di legittimità, nel caso di valutazione di titoli, il giudizio della Commissione esaminatrice - in coerenza con i principi costituzionali di cui agli artt. 24, 97 e 113 Cost. - è pienamente sindacabile quando emerga l'irragionevolezza, la contraddittorietà, la manifesta ingiustizia e l'apoditticità della motivazione del provvedimento alla luce dei presupposti e delle circostanze di fatto”* (TAR Lazio, Sez. III, 18.12.2006, n. 14793, così anche TAR Lazio, Sez. I, 19.1.2009, n. 361 *et ex multis* Consiglio di Stato, decisione n. 1157/2001).

Inoltre, i vizi che inficiano i compiti della ricorrente ci portano a ricordare altresì come “In tema di apprezzamento formulato dalla Commissione esaminatrice, la cognizione del giudice amministrativo è piena, in conformità al più recente orientamento giurisprudenziale, per il quale pur non potendo il giudice sostituirsi all'Amministrazione (in quanto il potere di sostituzione è proprio soltanto della giurisdizione di merito) il sindacato giurisdizionale non è per questo limitato ad un esame estrinseco della valutazione discrezionale (secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell'istruttoria), dovendo invece l'oggetto del giudizio estendersi all'esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile. In tale ottica, e in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette, rilevanti a livello comunitario (quale principio imposto anche dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), se è vero che il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione, è anche vero che il medesimo giudice non può esimersi dal valutare l'eventuale erroneità dell'apprezzamento dell'Amministrazione stessa, ove tale erroneità sia in concreto valutabile” (Consiglio di Stato, sent. n. 2461/2011).

Per tale motivo, “Il giudice amministrativo può considerare viziata da eccesso di potere la valutazione della Commissione che si pone al di fuori dell'ambito di attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero oggetto di giurisprudenza consolidata o di dottrina dominante in materia.” (Consiglio di Stato, sent. n. 2461/2011).

E non può essere preso a giustificazione delle carenze ed incongruenze motivazionali, date in violazione anche dell'art. 3 del L. 241/90, rilevate nei giudizi dati agli elaborati dei ricorrenti, il

fatto che il giudizio della Commissione sia il frutto di una valutazione effettuata sulla base di parametri tecnico-discrezionali, poiché ciò non la esime dal rendere “trasparente” il suo operato mettendo in condizione il candidato di comprendere il giudizio che lo riguarda il quale non deve ovviamente dimostrare di essere contraddittorio ed incongruente e non in grado di permettere di ricostruire l'iter motivazionale che ha portato ad attribuire un determinato punteggio e giudizio..

Anche in tale senso è conforme la giurisprudenza secondo la quale “pur nell'esercizio della discrezionalità tecnica prevista dalla legge, **la Commissione Giudicatrice, non avendo incluso il ricorrente nella graduatoria, avrebbe dovuto [almeno, ndr] complessivamente motivare la propria decisione fornendo, nell'ambito dei criteri fissati, una chiave di lettura logica e comprensibile delle valutazioni effettuate, nel rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 97**” (TAR Lazio – Roma, Sez. III, 14793/2006).

ISTANZA DI SOSPENSIVA

E CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI IMMEDIATI E URGENTI NONCHE'

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI ex artt. 53, 55 e 56 c.p.a

Quanto al fumus boni iuris Sulla base di tali presupposti e sia alla luce di quanto esposto che di quanto ancora si sottoporrà all'attenzione di codesto Ecc.mo Collegio, il giudizio formulato dalla Commissione esaminatrice non potrà di certo ritenersi immune da censure.

I vizi rilevati, sia di natura generale sia relativi alle prove di esame sono di tale rilevanza da aver inficiato il regolare svolgimento della prova ed aver causato ingiustamente l'esclusione della ricorrente dal concorso, sì da doversi in via principale ritenere che debba essere ammessa a sostenere la fase orale, annullando per gli stessi l'esito della fase scritta, o comunque, stanti i poteri di Codesto Ecc.mo Collegio ex art. 34, lettera e), C.p.A. per il quale il Giudice, con la sentenza con cui definisce il giudizio di cognizione, «dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato», si chiede che vengano adottate le misure, appunto, ritenute idonee affinché i vizi e le nullità di cui è inficiata la prova non gravino ingiustamente sulla ricorrente.

Quanto al periculum in mora è evidente il danno irreparabile di aver speso soldi ed energie nella programmazione di un percorso formativo per poi vedersene vanificata e messo a rischio l'esito, il prosieguo del cammino di lavoro, e di fronte alla impossibilità di poter accedere ad incarichi di insegnamento e al pubblico impiego. Il danno è ancor più aggravato dall'aver confidato su un impianto normativo che consentiva la possibilità di dimostrare la propria preparazione. la necessita' ed urgenza si fonda sul rischio gravissimo di perdere la possibilità di poter avere assegnata una cattedra di insegnamento, con tutte le conseguenze anche di natura economica, considerata anche

la rilevanza di questa occasione nel sistema scolastico, rimasto privo di canali abilitanti per anni e anni con gravissimo rischio di vedere cadere le proprie aspettative di lavoro, sussistenza, crescita professionale. Soltanto i provvedimenti cautelari potranno tutelare pienamente le legittime aspettative di chi ricorre nel rispetto del principio fondamentale della parità di trattamento e di opportunità e nelle more della definizione del merito.

Quanto al danno subito per via dell'illegittima procedura descritta, si fa presente che chi ricorre, già precaria della scuola, subiscono il grave danno morale di vedere ritardata la propria carriera e compromessa la propria riuscita nell'accesso al pubblico impiego, in maniera ingiusta e con grande senso di destabilizzazione per tutta la famiglia, considerato che dopo anni di precariato e di insegnamento un procedimento contraddittorio e poco trasparente ha fermato il suo iter formativo.

Rilevato che, nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in causa, senz'altro prevale nella presente fase l'interesse della ricorrente alla ammissione con riserva alle prove orali delle sessioni suppletive del concorso, la ricorrente subirebbe il danno gravissimo e irreparabile ed il pregiudizio di cui all'articolo 55 del codice del processo amministrativo, mentre l' ammissione con riserva ed il riesame della vicenda descritta non produce alcun pregiudizio all'Amministrazione, che si sta apprestando a fissare le sessioni suppletive di questo concorso, né visto l'elevato numero dei non ammessi vi è alcun limite numerico di ammissibilità, anzi si dà alla Amministrazione la possibilità di procedere ad una selezione legittima e trasparente.

In tal senso si chiede che, ex art. 56, C.P.A., l'Ill.mo Presidente di codesto Ecc.mo Collegio voglia, con decreto, sospendere gli atti impugnati e comunque adottare le misure cautelari ritenute più idonee, anche propulsive, per la miglior tutela degli interessi azionati, fissando la camera di consiglio per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare e, in particolare, per la conferma delle misure monocratiche cautelari adottate. I motivi argomentati giustificano la concessione di un provvedimento inaudita altera parte di ammissione con riserva alle procedure concorsuali. Si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste dall'art. 52 II comma cpa.

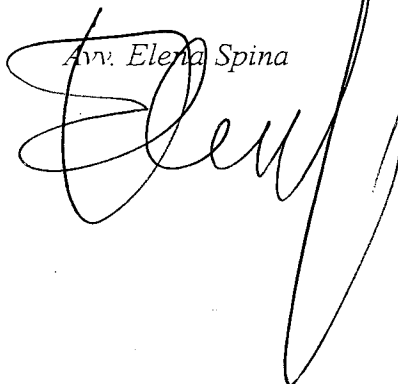
PQM

Si chiede all'ecc.mo Collegio, l'accoglimento del presente ricorso e per l'effetto l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensiva e concessione dei provvedimenti immediati ed urgenti ex artt. 55 e 56 c.p.a., affinché chi ricorre sia ammesso, anche con riserva, alla successiva fase orale anche nella sessione suppletiva. In subordine si chiede di ordinare all'Amministrazione di riesaminare la procedura di non ammissione alla presenza di una nuova commissione e, in via ulteriormente gradata disporre la ripetizione dello stesso procedimento.

In via istruttoria, ove il Collegio lo ritenga utile ai fini della decisione, si chiede di ordinare all'Amministrazione resistente tutta la documentazione relativa a verbali e provvedimenti di predisposizione dei criteri di valutazione delle prove scritte e dell'ammissione agli orali, nonché la documentazione relativa alla individuazione e nomina dei commissari;

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed valore della controversia è indeterminabile. Il Contributo Unificato è pari ad € 325,00. Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente ricorso verte in materia di Pubblico Impiego ed il valore della controversia è INDETERMINATO. Il Contributo Unificato è pari ad € 325,00.

Roma, 26 Ottobre 2016

Avv. Elena Spina


PROCURA AD LITEM

Io sottoscritto PAMELA (nome) PASTORE (cognome) nato il 30/08/1978 a BENEVENTO (prov.) BN residente in S. GIORGIO DEL SANNIO (prov.) BN Via DEL POZZO PIANO n. 27 C.F. PSTPML78M70A7836 (si allega documento di identità) e-mail pamela.pastore78@quicil.com
delego

L'Avv.to Elena Spina, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. _____ a rappresentarmi ed a difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio, nonché per l'impugnazione di tutti gli atti generali relativi alla vicenda presupposti, connessi o consequenziali, conferendogli tutte le facoltà previste dalla Legge, ivi compresa quella di firmare il presente atto, presentare istanze, memorie, motivi aggiunti, appellare conciliare, incassare, quietanzare e transigere, formulare nuove domande, rinunciare agli atti del giudizio, intervenire in altri procedimenti di cognizione e di esecuzione, chiamare terzi in causa, designare e delegare altri difensori. Dichiaro il suddetto procuratore mio antistatario.

Dichiaro di eleggere domicilio presso e nello studio dell'avv. _____

Elena SPINA

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 ed autorizzo il trattamento dei dati. Dichiaro altresì di non volermi avvalere della procedura prevista dall'art. 31, legge 4 novembre 2010 n. 183.

Luogo ROMA data 13/10/16

Firma
Sig. Pamela Pastore

Vera è la firma

Avv. Elena Spina

IDENTIFICATO CON IL DOCUMENTO: CARTA IDENTITÀ N° AR 408820
.....rilasciato da * COMUNE S. GIORGIO DEL SANNIO scadenza 16/01/2020 che
allega

Vera è la firma ai sensi sent. Corte di Cassazione 19/01/1985, n.144

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto avv. Elena Spina, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n.60 del 23 gennaio 2014, previa iscrizione ai Nn.**271,272,273 e 274** del mio registro cronologico, ho notificato per conto di **Pastore Pamela** copia autentica e conforme dell'atto di Ricorso il cui originale si compone di 22 pagine oltre alla delega a:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' E della RICERCA, (cf. 80185250588) in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 ROMA, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. **76760496695-5 (cron. 271)** spedita dall'Ufficio Postale di viale Mazzini 101 - 00195 Roma, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Elena Spina

Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Lazio in persona del Dirigente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma– 00186 ROMA, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. **76760496694 – 4 (cron. 272)** spedita dall'Ufficio Postale di viale Mazzini 101 - 00195 Roma, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Elena Spina



Commissione giudicatrice del concorso di cui al Bando Ddg n. 106/2016 del Minsitero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – classe concorso A18 in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– 00186 ROMA, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. **76760496696-6 (cron. 273)** spedita dall'Ufficio Postale di viale Mazzini 101 - 00195 Roma, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Elena Spina

Morabito Pasquale Maria, Via Dipignano 36 - 00173 Roma, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. **76760496697-7 (cron. 274)** spedita dall'Ufficio Postale di viale Mazzini 101 - 00195 Roma, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Elena Spina

NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53

Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Roma

N. 60 del 2014

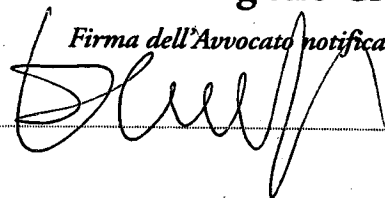
Studio Legale Amministrativo e Scolastico
Avv. ELENA SPINA

Viale delle Milizie, 9 - 00192 Roma
Tel. 06.37894513 - Fax 06.37514625 - Cell. 348.7624764

e-mail: elenaspina@hotmail.com - pec: avvocatessaelenaspina@pec.it
Piva 08228481001 - C.F. SPN LNE 69150 D086N

N. 272 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante



AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla francatura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purché trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.

Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, deve essere inviato mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni.

L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.

Postaraccomandata

AR

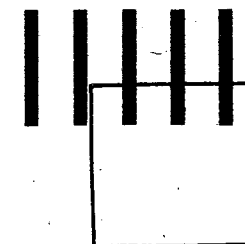
ID0767604966944 00186

55648 00195 ROMA PRATI (R
M)

1-PT043562

Posteitaliane

26.10.2016 16.55
Euro 008.40



AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO

28 OTT. 2016

AG



76760496694-4

Racc. N. _____

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
IN PERSONA DEL DIRIGENTE P.T. RAPPRESENTATO E DIFESO
DOMICILIATO EX LEGE AL

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

VIA DEI PORTOGHESI, 12

00186, ROMA